

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 25/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 22/04/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo riferito al 31/07/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.486,51, di cui € 514,89 per "Commissioni Accessorie", € 514,89 per "Commissioni finanziarie", € 1.971,90 per "Commissioni Mediazione", al netto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo;
- il rimborso dell'importo di € 186,33 per "commissioni di estinzione";
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d.

efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione dei costi fatturati da terzi;

- l'infondatezza della richiesta di rimborso della commissione di anticipata estinzione, applicata nel rispetto delle previsioni di legge, oltre che di quelle contrattuali;
- la non rimborsabilità delle spese difensive.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora*

ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, in quanto remunerative di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di intermediazione e quelle per il perfezionamento del finanziamento, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,64%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,80%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	commissione lett. A (up front)	€ 882,66	€ 514,89	€ 324,84			€ 324,84
☐	commissione lett. B (recurring)	€ 882,66	€ 514,89	€ 324,84		€ 515,16	-€ 0,27
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 3.380,40	€ 1.971,90	€ 1.244,07			€ 1.244,07
☐			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
☐			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.569
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, poiché questa risulta applicata nella misura dell’1% del capitale residuo, in conformità con le previsioni contrattuali e con il disposto dell’art. 125-sexies TUB (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.569,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS